



Regolamento del Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale

[D.R. n.932/2013 del 27 giugno 2013 - Emanazione](#)

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale di seguito denominato “Dipartimento”.

Articolo 2

Definizione e finalità

1. Il Dipartimento, nel rispetto dell'autonomia scientifica e didattica dei singoli docenti, promuove, coordina e gestisce:

- a) le attività di ricerca concernenti le discipline di cui alla declaratoria allegata (allegato 1);
- b) le attività didattiche dei corsi di studio riportati nell'elenco (allegato 2).

2. Le attività didattiche sono svolte anche in collaborazione con altre strutture dell'Ateneo o con esso convenzionate e interessano più corsi di laurea magistrale e di laurea (allegato 2, tabelle 1a, 1b e 1c), scuole di specializzazione (allegato 2, tabella 2), corsi di dottorato (allegato 2, tabella 3) e master.

3. Eventuali modifiche degli allegati 1 e 2 non comportano modifiche al presente Regolamento.

Articolo 3

Sede

1. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa in via Savi n. 10 – Pisa, presso il Dipartimento Integrato Interistituzionale (DIPINT).

Articolo 4

Autonomia dipartimentale

1. Il Dipartimento ha autonomia gestionale e amministrativa, che esercita secondo le modalità di competenza previste nella normativa di Ateneo con particolare riguardo agli ambiti della stessa attribuiti al DIPINT.

Articolo 5

Sezioni

1. Per finalità di coordinamento scientifico il Dipartimento può articolarsi in sezioni da attivarsi nei modi previsti dalla normativa di Ateneo.

2. L'attivazione e la disattivazione delle sezioni sono deliberate dal Consiglio di dipartimento.

3. Le sezioni sono prive di autonomia finanziaria e amministrativa e di rappresentatività esterna.

4. Le sezioni svolgono in particolare compiti di coordinamento scientifico, armonizzazione dei programmi di ricerca e coordinamento delle richieste inerenti le attività della sezione da proporre al Direttore.

5. Il coordinamento della sezione è attribuito ad un docente scelto da e fra i professori e i ricercatori afferenti alla sezione.
6. Il Coordinatore della sezione dura in carica fino alla scadenza del mandato del Direttore del Dipartimento.

Articolo 6 Organi del dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

- il Direttore
- il Consiglio
- la Giunta
- la Commissione paritetica docenti - studenti

Articolo 7 Il Direttore

1. Il Direttore esercita le funzioni di cui all'art. 24 dello Statuto e quelle demandate dalla legislazione vigente e dalla normativa di Ateneo.
2. Le modalità di elezione del Direttore sono disciplinate dalla normativa di Ateneo.

Articolo 8 Il Consiglio di dipartimento

1. Il Consiglio esercita le competenze di cui all'art. 25 dello Statuto e quelle che gli sono demandate dalla legislazione vigente e dalla normativa di Ateneo.
2. Il Consiglio è composto dai professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato afferenti al Dipartimento e dai rappresentanti delle varie componenti secondo quanto di seguito indicato:
 - a) rappresentanti del personale tecnico amministrativo assegnato al Dipartimento in numero pari al sette per cento del personale docente afferente al Dipartimento arrotondato all'intero superiore;
 - b) rappresentanti degli studenti dei corsi di studio afferenti al Dipartimento in numero pari al quindici per cento dei componenti del Consiglio arrotondato all'intero superiore;
 - c) un rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi dei corsi di dottorato e delle scuole di specializzazione afferenti al Dipartimento se il numero dei docenti afferenti al dipartimento è inferiore o pari a settanta unità e due se tale numero è superiore a settanta unità;
 - d) un rappresentante degli assegnisti di ricerca del Dipartimento.
3. Alle sedute del Consiglio di dipartimento partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile amministrativo del Dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante.
4. Per le modalità di elezione delle rappresentanze di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 2 si rinvia alla specifica normativa di Ateneo.

Articolo 9 Giunta

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed esercita attività istruttoria su tutte le materie attribuite al Consiglio di dipartimento.
2. Il Consiglio di dipartimento può delegare alla Giunta, secondo quanto stabilito nell'art. 26 dello Statuto, le materie oggetto di apposita delega.

3. La Giunta è composta:

- a) dal Direttore, che la presiede;
- b) dal Vicedirettore;
- c) da sei docenti suddivisi in modo paritetico come segue: due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori;
- d) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
- e) da un rappresentante degli studenti;
- f) da un rappresentante dei dottorandi, specializzandi e assegnisti

4. Le elezioni per la composizione della Giunta sono indette dal Direttore del Dipartimento, con proprio provvedimento. Nel provvedimento è riportato il calendario elettorale con indicazione di tutti i termini inerenti le varie fasi della procedura in modo che il completamento della stessa sia assicurato entro un mese dall'insediamento del Direttore.

- a) Per l'individuazione della rappresentanza di cui al comma 3, lett. c) viene indetta apposita procedura elettorale.
- b) Il rappresentante di cui al comma 3, lett. d) è eletto da e fra i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in carica nel Consiglio del dipartimento.
- c) Il rappresentante di cui al comma 3, lett. e), è eletto da e fra i rappresentanti degli studenti in carica nel Consiglio del dipartimento.
- d) Il rappresentante della componente di cui al comma 3, lett. f), è eletto da e fra i rappresentanti dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti in carica nel Consiglio del dipartimento.
- e) Per l'elezione della rappresentanza di cui al comma,3 lett c) il personale docente è suddiviso in un numero di collegi elettorali pari alle componenti presenti nel Dipartimento (ordinari, associati, ricercatori). La votazione avviene a scrutinio segreto e con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
- f) Per ciascuna categoria interessata ha diritto al voto ed è eleggibile il personale docente afferente al Dipartimento. L'elettorato passivo è composto come l'elettorato attivo, salvo l'esclusione del personale che si trova in regime di aspettativa obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Sono comunque esclusi dall'elettorato sia attivo che passivo coloro che si trovano sospesi dal servizio per sentenza di condanna passata in giudicato o per provvedimento disciplinare, o che si trovano sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.
- g) Le votazioni sono valide se vi ha partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto, salvo che per gli studenti per i quali la votazione è valida se ha partecipato il dieci per cento degli aventi diritto. Se il quorum richiesto non è raggiunto sono ripetute entro il termine prefissato nel provvedimento di indizione.
- h) Per ogni componente docente e per il rappresentante del personale tecnico amministrativo, risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze prevale il più anziano nel ruolo nell'Università di Pisa e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età. Per i rappresentanti di cui al comma 3 lettere e) ed f), in caso di parità risulterà eletto colui che è iscritto da minor tempo ai corsi e a parità, il più giovane di età.
- i) Con il provvedimento di cui al comma 4 è istituita una commissione di seggio composta da un docente afferente al Dipartimento, con funzioni di Presidente, da un funzionario in servizio presso il Dipartimento con funzioni di segretario e da un componente scelto all'interno dei collegi elettorali interessati. Le operazioni di voto si svolgono presso il locale adibito a seggio e nell'orario stabilito nel provvedimento d'indizione. Ad ogni elettore è consegnata una scheda appositamente predisposta sulla quale esprime la propria preferenza scrivendo il nome e il cognome del candidato scelto. La mera indicazione del cognome è considerata valida qualora non sussista omonimia fra più candidati. Nell'ipotesi di candidati

che abbiano, oltre al medesimo cognome, anche il medesimo nome, l'elettore dovrà indicare gli elementi di identificazione di ciascun candidato previamente resi noti.

L'avvenuta votazione deve essere debitamente annotata da parte della commissione sul registro dei votanti.

La Commissione redige un verbale delle operazioni elettorali, nel quale dovranno risultare: il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti e le relative firme che certifichino l'esercizio del voto, i rappresentanti da eleggere, il numero delle preferenze da esprimere, i voti riportati da ciascun candidato e i nominativi degli eletti.

5. La nomina delle rappresentanze di cui sopra è disposta con provvedimento del Direttore del Dipartimento, previa verifica della regolarità della procedura.

6. Alle riunioni della Giunta partecipa il Responsabile amministrativo del Dipartimento, con funzioni di segretario verbalizzante.

7. La Giunta dura in carica per tutta la durata del mandato del Direttore.

Articolo 10

Commissione paritetica docenti–studenti

1. La Commissione paritetica è composta da un numero di membri pari al dodici per cento dei componenti del Consiglio di dipartimento arrotondato al numero pari superiore, fino ad un massimo di sedici, per metà docenti e metà studenti. La Commissione è presieduta dal Direttore del Dipartimento o da un suo delegato.

2. La componente docente è designata dal Consiglio fra i docenti e ricercatori del Dipartimento.

3. La componente studentesca è eletta con procedura indetta dal Direttore. L'elettorato attivo e passivo spetta alla rappresentanza studentesca eletta nel Consiglio di dipartimento. Risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti la preferenza è data a chi è iscritto da minor tempo. In caso di ulteriore parità, al più giovane di età. Qualora la rappresentanza studentesca nel Consiglio di dipartimento non consenta il raggiungimento della percentuale di cui al comma 1, la Commissione paritetica è costituita da tutti i rappresentanti nel consiglio e da un pari numero di docenti.

4. In caso di mancata elezione della componente studentesca in Consiglio di dipartimento, l'elettorato attivo e passivo spetta ai rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di corso di studio afferenti al dipartimento.

5. I membri della Commissione paritetica durano in carica due anni.

6. È compito della Commissione paritetica:

- svolgere un'attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- individuare gli indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;
- formulare pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei corsi di studio;
- formulare pareri sui regolamenti e sugli ordinamenti dei corsi di studio;
- formulare pareri sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi specifici del corso di studio;
- formulare pareri sulla relazione annuale relativa all'andamento delle attività didattiche di cui all'art. 24, comma 2, lettera l dello Statuto.

Articolo 11

Comitato di coordinamento della didattica

1. Il Dipartimento costituisce con gli altri Dipartimenti dell'area medica un Comitato di coordinamento della didattica (CCD), al fine di coordinare e razionalizzare la gestione della didattica dei corsi di studio interdipartimentali afferenti ai tre dipartimenti dell'area medica. La

composizione e le specifiche funzioni del CCD sono definite con una delibera conforme dei tre dipartimenti e si conformano a quanto prescritto nel Regolamento didattico di Ateneo.

2. Il Presidente del CCD è designato con delibera conforme dei tre Consigli di dipartimento su proposta dei rispettivi Direttori, rimane in carica per tre anni ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

3. In seguito alla costituzione del CCD le Commissioni paritetiche docenti-studenti dei tre dipartimenti possono tenere riunioni congiunte che sono presiedute dal Presidente del CCD.

Articolo 12 Commissioni

1. In funzione di supporto agli Organi di Governo, il Consiglio di dipartimento istituisce alcune Commissioni.

1) Commissione per la programmazione e lo sviluppo

a) La Commissione è presieduta dal Direttore o da un suo delegato.

b) E' composta da: due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori, designati dal Direttore.

c) La Commissione esprime un parere in merito all'utilizzo delle risorse umane e materiali per il conseguimento degli obiettivi scientifici e didattici del Dipartimento.

La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Direttore.

2) Commissione per la ricerca scientifica

La Commissione è presieduta dal Direttore o da un suo delegato.

La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Direttore.

a) La Commissione cura il monitoraggio delle attività di ricerca di pertinenza del Dipartimento. Collabora agli adempimenti richiesti dalle procedure di valutazione della ricerca del Dipartimento. Coordina le attività di promozione della ricerca del Dipartimento.

b) La Commissione è costituita da sei docenti, due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori, nominati dal Consiglio su proposta del Direttore.

c) Fanno altresì parte della Commissione: un rappresentante del personale tecnico-scientifico del Dipartimento nonché un rappresentante dei titolari di borse di dottorato e la rappresentante dei titolari di assegno di ricerca, nominati dal Consiglio su proposta del Direttore nell'ambito della rappresentanza presente in Consiglio di dipartimento.

Articolo 13 Regole per il funzionamento degli organi

1. Il Consiglio di dipartimento è convocato e presieduto dal Direttore.

2. Il Consiglio si riunisce secondo un calendario di massima predisposto ad inizio anno ed ogni qualvolta il Direttore lo ritenga opportuno. E' inoltre convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

3. La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso scritto inviato, anche a mezzo fax o posta elettronica a ciascun avente diritto, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data della seduta. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

4. La convocazione deve contenere data, ora e sede della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare; l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno può essere motivatamente richiesto da almeno un quarto dei componenti il Consiglio.

5. La discussione e deliberazione su argomenti non all'ordine del giorno è possibile solo in presenza e col consenso di tutti i componenti il Consiglio.

6. La Giunta è convocata dal Direttore ogniqualvolta lo ritenga necessario, con comunicazione scritta ai componenti, con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data della seduta. La convocazione deve riportare data, ora, sede della riunione ed elenco degli argomenti all'ordine del giorno. Alla Giunta si applicano, per quanto compatibili, le norme per il funzionamento del Consiglio.

7. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni degli organi di cui al presente articolo si rinvia all'art 51 dello Statuto.

8. Per quanto non ivi previsto si applica, ove compatibile, la disciplina sul funzionamento degli organi centrali di governo contenuta nel Regolamento generale di ateneo.

Articolo 14

Soggetti ammessi ad utilizzare gli spazi del dipartimento

1. Gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento, gli iscritti al dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione, gli assegnisti di ricerca, i titolari di borse di studio presso il Dipartimento, vengono ammessi ad utilizzare gli spazi e le attrezzature in dotazione al Dipartimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti definiti dal Consiglio di dipartimento.

2. Sono inoltre ammessi ad utilizzare gli spazi e le attrezzature in dotazione al Dipartimento, oltre al personale dell'Università e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, il personale di enti pubblici e privati con i quali il Dipartimento ha in corso rapporti convenzionali.

Articolo 15

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi membri è emanato con Decreto Rettorale, previa approvazione del Senato accademico, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

2. Per le modifiche o integrazioni al presente Regolamento si applica la stessa procedura prevista per la sua adozione.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo, dell'ordinamento generale.

Allegato 1

Declaratoria del Dipartimento

Il Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale si è costituito sulla base delle seguenti motivazioni scientifiche e didattiche:

- per quanto riguarda le motivazioni scientifiche il Dipartimento si articola su di un percorso logico che partendo dalle basi molecolari e cellulari della morfologia e fisiopatologia arriva allo studio clinico dei meccanismi di malattia e alle possibilità terapeutiche. Pertanto, potendo contare su di una ricerca di base che assicura competenze sui meccanismi molecolari (biologia molecolare e cellulare e genetica), sugli aspetti morfologici (analisi immunoistochimica e ultrastrutturale dei tessuti embrionali e adulti) e sui bersagli terapeutici (farmacologia sperimentale), la ricerca clinica si sviluppa in aree specifiche della Medicina interna comprese le Neuroscienze cliniche, Medicina dell'età evolutiva generale e specialistica con particolare riguardo all'Endocrinologia e Metabolismo, alla Gastroenterologia e Epatologia, alla Nefrologia, Immunologia clinica, alla Farmacologia clinica, alla Fisiopatologia clinica dell'apparato cardiovascolare, alla Reumatologia e alla Medicina dello sport e del benessere.
- Compito del Dipartimento sarà quello di coordinare un'attività di ricerca trasversale, mettendo le singole componenti in condizione di dare un contributo significativo all'attività di ricerca complessiva.
- Per quanto riguarda le motivazioni didattiche, tutti i docenti che afferiscono al Dipartimento svolgono la loro attività all'interno dei corsi di laurea dell'ambito medico chirurgico, con particolare riferimento, oltre ad alcune scienze di base, agli insegnamenti che ruotano intorno alla Medicina interna. L'integrazione della didattica tra le scienze di base e discipline cliniche omogenee da un punto di vista di SSD rappresenta un valore aggiunto per quanto riguarda i percorsi formativi sia pre-laurea che post-laurea (dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e master). Tutto questo indica quindi la necessità di incardinare il Dipartimento nell'ambito della struttura di raccordo della Scuola di Medicina e chirurgia.

Il Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale è a carattere multidisciplinare e vi afferiscono i settori scientifico-disciplinari

BIO/12, BIO/13, BIO/14, BIO/17, MED/01, MED/06, MED/09, MED/12, MED/13, MED/14, MED/15, MED/16, MED/17, MED/25, MED/26, MED/32, MED/35, MED/38, MED/39, MED/40, MED/45, MED/47, MED/ 49, MEDF/01, MEDF/02

Tabella 1a. Corsi di Laurea Magistrale e Corsi di Laurea

Corso di studi	classe	denominazione	Dip di riferimento	Dip associato 1	Dip associato 2
MED-LM6	LM-41	MEDICINA E CHIRURGIA	TRASLAZ	CLINICA	PATOLOGIA
ODO-LM6	LM-46	ODONTO E PROTESI DENTARIA	PATOLOGIA	CLINICA	TRASLAZ
WPC-LM	LM-51	PSICOL CLINICA E DELLA SALUTE	PATOLOGIA	CLINICA	TRASLAZ
WMO-LM	LM-67	SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA' MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE	CLINICA	PATOLOGIA	TRASLAZ
IFE-L	L/SNT/1	INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE)	CLINICA	PATOLOGIA	TRASLAZ
OST-L	L/SNT/1	OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI OSTETRICA/O)	CLINICA	PATOLOGIA	TRASLAZ
FTP-L	L/SNT/2	FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA)	TRASLAZ	CLINICA	PATOLOGIA
LOG-L	L/SNT/2	LOGOPEDIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI LOGOPEDISTA)	PATOLOGIA	CLINICA	TRASLAZ
POD-L	L/SNT/2	PODOLOGIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI PODOLOGO)	TRASLAZ	CLINICA	PATOLOGIA
RIP-L	L/SNT/2	TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA)	CLINICA	PATOLOGIA	TRASLAZ
TNP-L	L/SNT/2	TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA	CLINICA	PATOLOGIA	TRASLAZ

		(ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA)			
SMO-L	L/SNT/2 2	SCIENZE MOTORIE	CLINICA	PATOLOGIA	TRASLAZ
PSI-L	L/SNT/2 4	SCIENZE E TECNICHE DI PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE	PATOLOGIA	CLINICA	TRASLAZ
DIE-L	L/SNT/3	DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI DIETISTA)	CLINICA	PATOLOGIA	TRASLAZ
IGD-L	L/SNT/3	IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI IGIENISTA DENTALE)	PATOLOGIA	CLINICA	TRASLAZ
TDP-L	L/SNT/3	TECNICHE AUDIOPROTESICHE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI AUDIOPROTESISTA)	PATOLOGIA	CLINICA	TRASLAZ
TLB-L	L/SNT/3	TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO)	PATOLOGIA	CLINICA	TRASLAZ
TRM-L	L/SNT/3	TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)	TRASLAZ	CLINICA	PATOLOGIA
TPA-L	L/SNT/4	TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE	TRASLAZ	CLINICA	PATOLOGIA

		SANITARIA DI TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO)			
WIO-LM	LM/SNT /1	SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE	CLINICA	PATOLOGIA	TRASLAZ
WRB-LM	LM/SNT /2	SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE	TRASLAZ	CLINICA	PATOLOGIA
WTD-LM	LM/SNT /4	SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE	TRASLAZ	CLINICA	PATOLOGIA

Tabella 1b. Corsi di Laurea Specialistica e Corsi di Laurea disattivati

Laurea	COD	Nome	Studenti	note
Corso di Laurea Specialistica	WPT	SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE ASSISTENZIALI	18	
Corso di Laurea Specialistica	WSD	SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE	29	
Corso di Laurea	IFP	INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE PEDIATRICO)	68	corso DM 509 disattivato con attivi ancora il 2° e 3°
Corso di Laurea	TNF	TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA)	17	corso DM 509 disattivato con attivi ancora il 2° e 3°
Corso di Laurea	TEO	TERAPIA OCCUPAZIONALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TERAPISTA OCCUPAZIONALE)	86	corso DM 509 disattivato con attivi ancora il 2° e 3°

Tabella 2. Scuole di specializzazione

Endocrinologia e malattie del ricambio
Geriatria
Ginecologia ed ostetricia
Medicina d'emergenza-urgenza
Medicina interna
Nefrologia
Neurologia
Neuropsichiatria infantile
Pediatria
Psichiatria
Reumatologia
Scuole di specializzazione con sede amministrativa diversa da Pisa
Allergologia ed immunologia clinica
Dermatologia e venereologia
Ematologia
Farmacologia medica
Malattie infettive
Medicina dello sport
Medicina termale
Neurofisiopatologia

Tabella 3. Dottorati di ricerca

Scuola di dottorato	Programma dottorale
	Fisiopatologia medica e farmacologica
Neuroscienze e scienze endocrino-metaboliche	Esplorazione molecolare, metabolica e funzionale del sistema nervoso e degli organi di senso
	Fisiopatologia della riproduzione e sessuologia
	Morfologia e funzione normale e patologica di cellule e tessuti
	Neurobiologia e clinica dei disturbi affettivi
	Neuroscienze di base e dello sviluppo
	Scienze endocrine e metaboliche